



E' stato pubblicato il **Decreto Legislativo** in materia di Antiriciclaggio di denaro sporco, **n. 143 del 3 febbraio 2006** (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006) rivolto agli operatori non finanziari – incluse le categorie degli agenti in affari di mediazione immobiliare e creditizia – che devono attrezzarsi **entro il 21 giugno 2006** alla costituzione ed alla redazione dell'archivio unico, mettendosi in regola con la nuova disciplina.

In base alle disposizioni principali dell'intervento normativo gli agenti dovranno:

- **identificare i clienti in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro;**
- **istituire l'archivio unico;**
- **registrare e conservare nell'archivio unico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni (non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione);**
- **segnalare all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) eventuali operazioni sospette (art. 3, comma 3);**
- **istituire misure di controllo interno ed assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.**

Riportiamo qui di seguito gli articoli aventi ad oggetto le categorie professionali degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi, rispettivamente art. 12 ed art. 16.

Art. 12 - Agenzia di affari in mediazione immobiliare

1. Gli operatori che svolgono l'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono.

2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative:

- a) ai dati identificativi delle parti;
- b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
- c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.

3. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.

Art. 16 - Mediazione creditizia

1. Gli operatori che svolgono l'attività di mediazione creditizia, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera m), del presente regolamento, devono identificare il soggetto che richiede il finanziamento.

2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:

- a) ai dati identificativi;
- b) agli estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
- c) alla data della concessione del finanziamento;
- d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.

3. I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.